

# VERIFICA DEL GOING CONCERN NEL BILANCIO 2020-21

di Alain Devalle

Professore Ordinario di Economia Aziendale – UniTo

Dottore Commercialista e Revisore Legale – ODCEC Torino

# SOMMARIO

- ✓ I fattori di rischio sulla continuità.
  - Indicazioni dell'ISA 570.
  - Indicazioni ricerca internazionale.
  - Rischi "Covid-19".
- ✓ Le procedure di revisione in presenza di fattori di rischio.
  - Analisi della situazione finanziaria prospettica.
  - "Leve" di sostegno finanziario.
  - Budget e criticità nelle "nano imprese".
- ✓ Gli obblighi di informativa nella nota integrativa sulle incertezze significative.
- ✓ La deroga sulla continuità ex art. 7 DL Liquidità.
  - Applicabilità.
  - Valutazioni di opportunità.
  - Informativa in nota integrativa.
- ✓ Il giudizio: esempi di richiami di informativa e di rilievi sul going concern.

# RIFERIMENTI NORMATIVI, OIC E ISA

## Codice Civile

- ✓ Art. 2423-*bis* - Principi di redazione del bilanci.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività (...)**.

- ✓ Art. 2428 - Relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente (...) nonché una **descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta**.

- ✓ OIC 11.
- ✓ ISA 570 “Continuità Aziendale”.

# REVISORE E CONTINUITÀ

L'ISA Italia 570 "Continuità Aziendale" individua:

- ✓ i possibili sintomi/segnali di mancanza di continuità;
- ✓ le procedure di revisione da adottare in presenza di tali segnali;
- ✓ le conseguenze sul giudizio al bilancio.

Alla luce dell'OIC 11 il revisore deve:

- 1) valutare la significatività e la numerosità delle incertezze sulla prospettiva di continuità e la coerenza con i criteri di valutazione adottati;
- 2) valutare l'adeguatezza dell'informativa nella nota integrativa.

**Implicazioni della deroga ex art. 7.**

# I FATTORI DI RISCHIO SULLA CONTINUITÀ: ISA 570

## **ISA 570**

### **Indicatori finanziari**

- ✓ Capitale circolante netto negativo.
- ✓ Prestiti prossimi a scadenza senza che vi sia la prospettiva di rinnovo o rimborso.
- ✓ Principali indici economici-finanziari negativi.
- ✓ Cambiamento delle condizioni di pagamento da parte dei fornitori: dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”.

### **Indicatori gestionali ed altri indicatori**

- ✓ Perdita di amministratori o dirigenti chiave che l'impresa non riesce a sostituire.
- ✓ Perdita di mercati fondamentali.
- ✓ Contenziosi legali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non sarebbe in grado di rispettare.
- ✓ Modifiche legislative che determineranno effetti sfavorevoli all'impresa.
- ✓ .....

# I FATTORI DI RISCHIO SULLA CONTINUITÀ: PRASSI ITALIANA

Riduzione del fatturato e dei margini	Indicatori	Dati puramente segnaletici da valutare congiuntamente
	Indipendenza finanziaria Sul riclassificato funzionale di SP	< 20%
	Debiti finanziari EBITDA	> 5 volte
	ON Finanziari / Fatturato	> 5-8%
	MOL / Oneri finanziari	< 1,5 volte
	EBIT / Oneri finanziari	< 1 volta
	ROI e ROD	ROI < ROD

# I FATTORI DI RISCHIO SULLA CONTINUITÀ: EVIDENZE RICERCA INTERNAZIONALE

Numeri studi hanno evidenziato che i revisori sono più propensi a dichiarare la mancanza di continuità nelle imprese che:

dispongono di liquidità modesta;

non hanno rispettato le scadenze dei propri debiti;


stanno per intraprendere operazioni di ristrutturazione del debito;

sono molto indebitate;

hanno problemi di redditività;

hanno ottenuto un giudizio che evidenzia rischi di continuità nel precedente esercizio.

# I FATTORI DI RISCHIO SULLA CONTINUITÀ: COVID 19





# VERIFICHE PERIODICHE E SEGNALI DELLA MANCANZA DI CONTINUITÀ

## **Analisi delle situazioni periodiche**

Il Collegio Sindacale/Revisore deve ottenere l'ultima situazione contabile/bilancio infrannuale disponibile della società sulla quale effettuare le seguenti analisi:

- ✓ comparazione e determinazione dei principali scostamenti rispetto alla situazione periodica precedente, alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo del precedente esercizio e al budget;
- ✓ eventuale calcolo degli indici di bilancio ritenuti utili.

# VERIFICHE PERIODICHE E SEGNALI DELLA MANCANZA DI CONTINUITÀ

## **Analisi delle situazioni periodiche**

Tali analisi possono fornire:

- ✓ comparazione e gli elementi necessari ai fini dei colloqui informativi con la Direzione;
- ✓ l'individuazione di eventuali voci anomale o a carattere eccezionale da approfondire negli stessi colloqui.

Nel caso in cui le informazioni raccolte indichino uno stato di grave squilibrio finanziario della società, il Collegio/Revisore deve procedere all'analisi della situazione finanziaria, utilizzando le diverse procedure di controllo a disposizione.

# VERIFICHE PERIODICHE E SEGNALI DELLA MANCANZA DI CONTINUITÀ

## **Analisi delle situazioni periodiche**

Esempi di indicatori segnaletici:

- ✓ scostamenti tra fatturato di periodo e fatturato del corrispondente periodo precedente;
- ✓ incremento percentuale di alcuni costi della produzione (utilizzando come base il valore del fatturato) rispetto ai costi del corrispondente periodo precedente (acquisti, costo del personale);
- ✓ incidenza interessi passivi su fatturato;
- ✓ giacenza media crediti verso clienti - giacenza media debiti verso fornitori. Scostamento tra giacenza media crediti e debiti.

# VERIFICHE PERIODICHE E SEGNALI DELLA MANCANZA DI CONTINUITÀ

## **Colloqui con gli amministratori**

Esempi di informazioni da acquisire:

- ✓ operazioni di entità particolarmente significativa o caratterizzate da particolare rischiosità;
- ✓ informazioni circa i motivi di significativi scostamenti nei saldi dei conti;
- ✓ acquisizioni, cessioni, o liquidazioni di significative attività;
- ✓ cambiamenti nei criteri di valutazione;
- ✓ abbandono di linee di prodotto già esistenti;
- ✓ andamento del portafoglio ordini o dei contratti da cui scaturiscono ricavi per la società.

# VERIFICHE PERIODICHE E SEGNALI DELLA MANCANZA DI CONTINUITÀ

## **Colloqui con gli amministratori**

Esempi di informazioni da acquisire:

- ✓ fluttuazioni nel volume d'affari;
- ✓ passività potenziali;
- ✓ cambiamenti nella situazione finanziaria della società (es.: difficoltà nell'ottenimento del credito o nel far fronte agli impegni assunti);
- ✓ cause di perdite sostenute o previste, eventuale perdita di fasce di mercato, di clienti o di fornitori importanti per i quali vi è difficoltà di sostituzione;
- ✓ operazioni significative con parti correlate.

# CONTINUITÀ E RISCHIO DI FRODI

In presenza di problemi di continuità aziendale, occorre elevare il livello di attenzione rispetto al rischio di frode in bilancio, tipicamente con riferimento a:

- ✓ costi nascosti;
- ✓ pretese di terzi nascoste o minimizzate (es. mancato stanziamento di fondi per rischi);
- ✓ capitalizzazioni improprie;
- ✓ ricavi gonfiati / costi ridotti (violazione del principio di competenza economica);
- ✓ svalutazioni non effettuate (*impairment*);
- ✓ cambiamenti di stime / principi;
- ✓ informativa carente (*covenants*, vincoli).

# LE PROCEDURE DI REVISIONE

## QUANDO CI SONO GLI INDIZI


Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve svolgere le seguenti procedure di revisione aggiuntive:

la **richiesta alla direzione di effettuare una valutazione del going concern**, laddove la direzione non vi abbia già provveduto;

la **valutazione dei piani d'azione futuri** della direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale.

# LE PROCEDURE DI REVISIONE

Per quanto riguarda i flussi di cassa previsionali il revisore deve:  
valutare dell'attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre le previsioni;  
stabilire se le assunzioni sottostanti a tale previsione siano adeguatamente supportate.





# LE PROCEDURE DI REVISIONE

Il principio contabile OIC 11 (par. 21-24) disciplina:

- ✓ L'orizzonte temporale di tale valutazione.
- ✓ L'informativa da riportare nella nota integrativa del bilancio.
- ✓ L'impatto sui criteri di valutazione dei significativi rischi sulla continuità aziendale.

Non vi sono indicazioni specifiche sul come valutare la prospettiva di continuità, ma la valutazione deve consentire di ottenere le info da riportare nella nota integrativa.

# LE PROCEDURE DI REVISIONE

L'orizzonte temporale di tale valutazione

## **OIC 11 (par. 22)**

La direzione aziendale deve valutare la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di **almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.**

# LE PROCEDURE DI REVISIONE

Valutazione il going concern **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.**



Tale valutazione richiede la predisposizione almeno del **budget** o, se coerente con le dimensioni e possibilità dell'impresa, del piano industriale.

In presenza di incertezze significative evidenziate da squilibri finanziari è necessario valutare preventivamente quali **soluzioni possono essere adottate** per ridurre la significatività del rischio.

# LE PROCEDURE DI REVISIONE

Come si valuta la continuità: il budget di cassa - ESEMPIO

		PERIODO DI OSSERVAZIONE RIFORMA CRISI D'IMPRESA							
		1	2	3	4	5	6	7	
	<i>mar-19</i>	<i>apr-19</i>	<i>mag-19</i>	<i>giu-19</i>	<i>lug-19</i>	<i>ago-19</i>	<i>set-19</i>	<i>ott-19</i>	
<b>Saldo Cassa e Banca Iniziale</b>	<b>12.000</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 111.000</b>	<b>- 89.300</b>	<b>- 76.900</b>	
Incassi da clienti	50.000	20.000	60.000	45.000	50.000	55.000	45.000	60.000	
Altri incassi	3.000	-	-	6.000	-	-	2.000	-	
<b>Totale Entrate attività operativa (A)</b>	<b>53.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>47.000</b>	<b>60.000</b>	
Pagamenti fornitori per acquisti	35.000	35.000	40.000	24.000	32.000	26.000	21.000	34.000	
Pagamenti fornitori per servizi	8.000	2.000	-	4.000	2.000	5.300	7.600	4.000	
Pagamenti spese del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri pagamenti	-	-	11.000	-	5.000	-	-	-	
<b>Totale Uscite attività operativa</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>51.000</b>	<b>28.000</b>	<b>39.000</b>	<b>31.300</b>	<b>28.600</b>	<b>38.000</b>	
<b>Flusso attività operativa</b>	<b>10.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>23.000</b>	<b>11.000</b>	<b>23.700</b>	<b>18.400</b>	<b>22.000</b>	
<b>Investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>67.000</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	
<b>Pagamento rate mutui passivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Pagamento interessi passivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Totale Uscite (B)</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>143.000</b>	<b>28.000</b>	<b>106.000</b>	<b>33.300</b>	<b>34.600</b>	<b>38.000</b>	
<b>Flusso Finanziario (A)-(B)</b>	<b>10.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 83.000</b>	<b>23.000</b>	<b>- 56.000</b>	<b>21.700</b>	<b>12.400</b>	<b>22.000</b>	
<b>Saldo Banca Finale</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 111.000</b>	<b>- 89.300</b>	<b>- 76.900</b>	<b>- 54.900</b>	
<b>Possibilità di utilizzo FIDO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>SPESE DA COPRIRE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 71.000</b>	<b>- 49.300</b>	<b>- 36.900</b>	<b>- 14.900</b>	

# LE PROCEDURE DI REVISIONE

Come si valuta la continuità: il budget di cassa - ESEMPIO

	<b>LEVE</b>	
+	<b>Finanziamento/Versamenti soci</b>	← Agevolato DL Liquidità
+	<b>Incremento indebitamento finanziario</b>	
+	<b>Cessione di attività</b>	
	<b>Totale entrate programmate</b>	
+	<b>Revisione budget</b>	← Previste DL Liquidità
-	<b>Moratoria scadenze pagamenti</b>	
+	<b>Anticipo incassi crediti</b>	

Gestione  
reddituale



Incasso di  
ricavi

Area dei  
finanziamenti



Finanziamenti  
da terzi

Apporti dai  
soci

Area degli  
investimenti



Disinvestimenti

# LE PROCEDURE DI REVISIONE

Come si valuta la continuità: il budget di cassa - ESEMPIO

SPESE DA COPRIRE	-	-	- 38.000	-	- 21.000	-	-	-
LEVE								
Finanziamento/Versamenti soci	-	-	20.000	-	-	-	-	-
Incremento indebitamento finanziario		-	30.000	-	-	-	-	-
Cessione di attività	-	-		-	25.000	-	-	-
<b>Totale entrate programmate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Revisione budget								
Moratoria scadenze pagamenti								
<b>SEMAFORO VERDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# LE PROCEDURE DI REVISIONE: L'ANALISI DEL BUSINESS PLAN

## **Esempi di elementi che incidono sulla credibilità dei piani**

- ✓ **Affidabilità delle previsioni inerenti i ricavi dell'impresa.**
- ✓ Coerenza con le previsioni inerenti la dinamica e la redditività del settore, i business in cui opera l'impresa.
- ✓ Approvazione formale dei piani dal CdA dell'impresa.
- ✓ Presenza di assunzioni che dipendono da terzi (es. prezzo delle materie prime, costo del carburante, andamento dei cambi, ecc.).
- ✓ Controversie significative in corso con fornitori, clienti, amministrazione finanziaria, ecc.
- ✓ Coerenza tra le previsioni del piano industriale e le valutazioni applicate in bilancio (es. iscrizione di attività per imposte anticipate sulle perdite, valutazione dei crediti, valutazione delle partecipazioni ecc.).
- ✓ **Grado di raggiungimento dei risultati previsionali nei precedenti esercizi.**

# LE PROCEDURE DI REVISIONE: L'ANALISI DEL BUSINESS PLAN

Valutazione del fatturato previsto:

- ✓ a seconda dell'attività svolta dall'impresa, richiedere il portafoglio ordini aggiornato;
- ✓ richiedere una situazione contabile aggiornata per verificare la coerenza del fatturato dei primi mesi dell'esercizio rispetto al fatturato di budget;
- ✓ verificare il grado di raggiungimento dei risultati programmati nei precedenti esercizi rispetto ai dati a consuntivo;
- ✓ verificare se sono state fatte delle revisioni del piano recenti;
- ✓ tenere conto dell'eventuale stagionalità delle vendite.



# OBBLIGHI DI INFORMATIVA

## L'informativa da riportare nella nota integrativa del bilancio

Qualora siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative (OIC 11, par. 22):

ai fattori di rischio;

le assunzioni effettuate;

le incertezze identificate;

i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;

le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

# OBBLIGHI DI INFORMATIVA

## Fattori di rischio e Assunzioni: esempio nel periodo Covid-19

A fronte di un **fattore di rischio** relativo alla difficoltà di pagare uno scaduto elevato a fornitori strategici o di far fronte a impegni a breve termine altrettanto rilevanti quali il pagamento degli stipendi, l'**assunzione** che permette di redigere il bilancio secondo il principio di continuità potrebbe essere l'ottenimento di un finanziamento bancario.

# OBBLIGHI DI INFORMATIVA

## **Esempi di fattori di rischio relativi al business**

Concentrazione della clientela e forte dipendenza da pochi clienti o fornitori strategici.

Condizioni geopolitiche dei mercati di riferimento (sia di sbocco che di approvvigionamento).

Dipendenza dell'attività da decisioni prese da enti terzi (es. pubbliche amministrazioni).

Evoluzione normativa e tecnologica.

Forte dipendenza dall'esito di gare di appalto o comunque da poche commesse importanti.

# OBBLIGHI DI INFORMATIVA

## **Incertezze identificate**

È necessario riportare:

le incertezze legate alle assunzioni effettuate (eventi difforni rispetto alle assunzioni / esiti diversi che potrebbero verificarsi);

le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte (risk assessment);

la valutazione delle ricadute delle incertezze sulla continuità aziendale.

Si deve illustrare il processo di valutazione posto in essere per qualificare le incertezze come significative ai fini di una corretta esposizione del rischio di perdita definitiva della continuità.

# INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA: ESEMPIO FULLSIX 2017 (ESTRATTO)

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia, in relazione alla verifica della continuità aziendale, quanto segue:

- 1) a livello consolidato il Gruppo presenta al 31 dicembre 2017 una PFN negativa e pari a euro 6.901 migliaia (...);
- 2) in data 14 marzo 2018, FullSix S.p.A ha ricevuto dal socio Blugroup S.r.l. una comunicazione con la quale lo stesso ha informato di **rinunciare irrevocabilmente all'importo** di euro 350 migliaia al fine coprire le perdite formatesi nel corso dell'esercizio 2017 ed evitare che la società incorra nell'ipotesi di cui all'articolo 2446 c.c.;
- 3) in data 14 marzo 2018 FullSix S.p.A. ha ricevuto dal socio Blugroup S.r.l. il suo **impegno irrevocabile a postergare il proprio credito in scadenza** pari ad euro 1.298 migliaia fino alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio d'esercizio di FullSix Spa al 31 dicembre 2018;
- 4) il sistema bancario **ha accordato alla data di redazione** della seguente Relazione Finanziaria Annuale al gruppo **linee di credito** per un ammontare complessivo di euro (...)

# INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA: ESEMPIO FULLSIX 2017 (ESTRATTO)

- 5) le disponibilità finanziarie immediatamente disponibili risultano pari ad euro 181 migliaia;
- 6) altre disponibilità non immediatamente disponibili ed altre attività finanziarie risultano pari ad euro 381 migliaia;
- 7) il bilancio consolidato del gruppo FullSix presenta un capitale circolante netto positivo e pari ad euro 3.312 migliaia.

In relazione a queste considerazioni fattuali gli amministratori hanno ritenuto di redigere il bilancio consolidato sul presupposto della continuità aziendale.

# DL LIQUIDITÀ 23/2020: «STERILIZZAZIONE» DELLA CONTINUITÀ ESTRATTO RELAZIONE

## ***Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)***

Anche tale previsione deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

# DL LIQUIDITÀ 23/2020: «STERILIZZAZIONE» DELLA CONTINUITÀ ESTRATTO RELAZIONE

La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.




# DL LIQUIDITÀ 23/2020: DEROGA CONTINUITÀ NEL **BILANCIO 2019**

**Art. 7 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio** - in vigore dal 7.6.2020

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18". Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

(...)



**Bilanci 2019 approvati entro il 30 giugno 2020**


# DL RILANCIO 34/2020: DEROGA CONTINUITÀ NEL **BILANCIO 2019**

**Art. 38 quater - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - in vigore dal 19.7.2020**

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, **la valutazione** delle voci e **della prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile **è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.**

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile.

**Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione**, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla **capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.**



**Bilanci 2019 approvati dopo il 19 luglio 2020**

# DL RILANCIO 34/2020: DEROGA CONTINUITÀ NEL **BILANCIO 2020**

**Art. 38-quater** - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - in vigore dal 19.7.2020

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, **la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile **può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.**

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.




**Bilanci 2020**

# DL RILANCIO 34/2020: DEROGA CONTINUITÀ NEL **BILANCIO 2020**

**Art. 38-*quater*** - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - in vigore dal 19.7.2020

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella **nota integrativa e alla relazione sulla gestione**, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla **capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito**.

(...)



**Bilanci 2020**

# DEROGA CONTINUITÀ NEL BILANCIO 2020: INFORMATIVA NELLA NOTA

## INDICAZIONI Interpretativo n. 6 OIC: NOTA INTEGRATIVA

13. Nella fase di preparazione del bilancio **la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative:

ai fattori di rischio;

alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate;

nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Nella nota integrativa sono descritti, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

# DEROGA CONTINUITÀ NEL **BILANCIO** **2020: AMBITO DI APPLICAZIONE**

La norma si riferisce espressamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del Codice Civile.

L'OIC, con l'Interpretativo n. 6 afferma che la misura è riferita alle società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC.

Di opinione opposta **Assonime con la Circolare 16/2020**

“al di là della valutazione di merito che si attribuisce alla norma speciale in tema di valutazione nella prospettiva in continuità aziendale recata dall'art. 38-quater del Decreto Rilancio, non si può certo dubitare sul fatto che le esigenze alle quali essa intende rispondere si presentano comuni all'intero mondo delle imprese, a prescindere dal quadro contabile applicato”.

Sottolinea diversamente il sorgere di un problema di comparabilità dei bilanci tra imprese e di disparità di trattamento non giustificabile.

# DEROGA CONTINUITÀ NEL **BILANCIO**

## **2020: AMBITO DI APPLICAZIONE**

Assonime a supporto della tesi sostiene che: secondo lo IAS 1§ 19, qualora, in circostanze estremamente rare, la direzione aziendale concluda che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio, nella redazione dello stesso debba essere disattesa tale disposizione, se il quadro sistematico di regolamentazione lo richieda o non vieti la deroga. Inoltre, nel nostro ordinamento l'art. 5 del DLgs. 38/2005 impone la disapplicazione dei principi contabili internazionali per contrasto con la rappresentazione **veritiera e corretta**. Si potrebbe sostenere che l'art. 38-*quater* costituisca "una forma di tipizzazione normativa di un caso **eccezionale**, che giustifica la disapplicazione delle regole ordinarie per la valutazione della prospettiva della continuità aziendale, la quale non è legata necessariamente al un quadro contabile nazionale ma può essere utilizzata anche dalle imprese *IAS adopter*".

La tesi Assonime in merito all'applicabilità ai soggetti IAS/IFRS a nostro parere **NON** è condivisibile.

# CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE 9/20 DEL 30 LUGLIO 2020

Oggetto: **Informativa finanziaria redatta da emittenti strumenti finanziari diffusi ex art. 116 del TUF e da emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione che adottano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali**

*Impatti del COVID-19 ed utilizzo delle deroghe previste in tema di continuità aziendale*

Invita a fornire, nella **Relazione sulla gestione**, qualora disponibili, informazioni aggiornate:

1. sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
2. sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché
3. un'indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell'andamento futuro della società.



# CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE 9/20 DEL 30 LUGLIO 2020


*In tale contesto, si invitano gli **organi amministrativi e di controllo**, alla luce delle rispettive responsabilità, a prestare particolare attenzione ai processi di predisposizione delle informazioni finanziarie in occasione delle prossime rendicontazioni finanziarie (annuali o infra-annuali) che recepiranno gli effetti economico-patrimoniali e finanziari derivanti dalla pandemia COVID-19.*

*Si invitano infine i **revisori e le società di revisione** ad applicare i principi di revisione ISA Italia emanati ai sensi dell'art.11, secondo comma, del D.Lgs. n. 39/2010, al fine di esprimere il proprio giudizio sul bilancio, tenuto conto delle modifiche introdotte nel quadro normativo di riferimento e dell'informativa richiesta nelle circostanze.*

# I RIFLESSI SUL GIUDIZIO AL BILANCIO

- ✓ La valutazione del revisore in merito alla presenza del presupposto della continuità aziendale influenza il giudizio sul bilancio.
- ✓ A seguito delle verifiche effettuate il revisore può giudicare:
  - presente il presupposto della continuità aziendale;
  - assente il presupposto della continuità aziendale.
- ✓ Talvolta il revisore può ritenere necessario richiedere alla Direzione aziendale di estendere la propria valutazione della presenza del presupposto della continuità.

# CONTINUITÀ E GIUDIZIO



# ISA 570

In presenza di un'informativa adeguata in bilancio, il giudizio da emettere deve essere senza modifica ma deve includere una **sezione separata con un titolo che faccia riferimento al fatto che è presente tale incertezza significativa sulla continuità**.

In particolare, in tale sezione il revisore deve:  
richiamare l'attenzione sull'informativa riportata in bilancio;  
dichiarare che tale incertezza significativa può far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, ma che il giudizio è senza modifica per quanto riguarda la continuità.

# INCERTEZZA SIGNIFICATIVA RELATIVA ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE

## Risanamento SpA - Giudizio 2019

Si segnala quanto descritto nel paragrafo 3.6 "Risk management - continuità aziendale" della relazione sulla gestione e nel paragrafo "L. Continuità aziendale" delle note al bilancio d'esercizio, in merito a eventi e circostanze che indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale. Nei suddetti paragrafi sono indicate le ragioni in base alle quali gli Amministratori di Risanamento S.p.A. hanno ritenuto di adottare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

L'ottenimento di elementi probativi sufficienti sull'appropriato utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale ha rappresentato un aspetto chiave della revisione contabile.

# INCERTEZZA SIGNIFICATIVA RELATIVA ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE

## **Risanamento SpA - Giudizio 2019**

Le nostre procedure di revisione hanno incluso:

- l'analisi delle principali operazioni concluse dal Gruppo Risanamento nel corso dell'esercizio, con particolare riferimento alle azioni intraprese dagli Amministratori per la valorizzazione dell'area di sviluppo immobiliare denominata "Milano Santa Giulia";
  - la comprensione e l'analisi del piano annuale dei flussi di cassa predisposto dal Gruppo e delle principali ipotesi e assunzioni alla base dello stesso;
  - l'analisi delle comunicazioni rilevanti con le controparti creditrici relative alla concessione delle moratorie sulle quote capitale e interessi con riferimento ai finanziamenti in essere e alla concessione della nuova finanza corporate;
  - l'analisi dei verbali delle sedute degli Organi sociali delle società del Gruppo e l'analisi delle comunicazioni intercorse con la Consob;
  - l'analisi degli eventi occorsi successivamente alla data di riferimento del bilancio che forniscano elementi informativi utili alla valutazione della continuità aziendale;
  - l'esame dell'appropriatezza dell'informativa di bilancio relativa al presupposto della continuità aziendale.
- Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

# INCERTEZZA SIGNIFICATIVA RELATIVA ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE


## **ESEMPIO DI RICHIAMO DI INFORMATIVA**

### **Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale**

Richiamiamo [Richiamo] l'attenzione su quanto esposto nelle pagine [...] della Nota integrativa del bilancio, in cui si indica l'incertezza relativa agli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio derivanti dall'emergenza epidemiologica del COVID-19 e le correlate analisi in termini di continuità aziendale, consistente essenzialmente [...]. Come descritto nella nota integrativa, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima nota, indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro [mio] giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

*Fonte: CNDCEC, La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, marzo 2020*

# CONTINUITÀ E GIUDIZIO





# IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE IL GIUDIZIO



I profili di incertezza sopra descritti, che potrebbero anche comportare effetti negativi sulle valutazioni effettuate in merito alla recuperabilità di alcune poste dell'attivo patrimoniale e, conseguentemente, sulla capacità del Gruppo di realizzare le proprie attività o far fronte ai propri impegni nel normale corso della gestione, evidenziano come il presupposto della continuità aziendale sia soggetto a molteplici e significative incertezze, con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio consolidato.

Acotel S.p.A., relazione di revisione al bilancio consolidato 2019

## **Deloitte.**

Quanto sopra descritto, e segnatamente (i) le incertezze connesse al buon esito delle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario di breve termine, (ii) le incertezze connesse al raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari previsti nel Piano Aggiornato, anche alla luce degli impatti conseguenti alla diffusione del Coronavirus e (iii) le condizioni patrimoniali, finanziarie ed operative in cui versano la Società e il Gruppo, evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019.

Netweek S.p.A., relazione di revisione al bilancio consolidato 2019

# IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE IL GIUDIZIO



## ***Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio***

Nel corso del 2019 il Gruppo ha realizzato una perdita consolidata di 7,9 milioni di Euro e, al 31 dicembre 2019 presenta un patrimonio netto consolidato negativo di 6,9 milioni di Euro, una posizione finanziaria netta negativa per 10,8 milioni di Euro e un capitale circolante netto negativo per 11,1 milioni di Euro.

Gli Amministratori indicano nel paragrafo "Continuità aziendale" della Nota Integrativa che

- l'Assemblea degli Azionisti della capogruppo del 13 settembre 2019 ha deliberato un'operazione di aumento di capitale del valore massimo di 3 milioni di Euro, comprensivo di sovrapprezzo, al fine di supportare il capitale circolante della Società nell'ambito dei propri piani di sviluppo, rafforzarne la struttura finanziaria nel breve periodo e allargarne la compagine azionaria in virtù dell'esercizio dei *warrant*. Il perfezionamento dell'operazione avverrà attraverso un'emissione di *warrant*, riservati ad un investitore istituzionale (Negma Group Limited), i quali danno diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale, in più tranches, in rapporto di una nuova azione ogni *warrant* esercitato.
- la stessa Assemblea degli Azionisti del 13 settembre 2019 ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di 15 milioni di Euro, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti, in una o più volte. A parere degli Amministratori, l'utilizzo di tale delega consentirebbe alla Società di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per procedere al rimborso dei finanziamenti in scadenza nell'esercizio 2021.

Bioera S.p.A, relazione di revisione sul bilancio consolidato 2019<sup>166</sup>

# IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE IL GIUDIZIO



Gruppo Astaldi  
Relazione della società di revisione  
31 dicembre 2019

Tutto ciò premesso, gli Amministratori della Capogruppo evidenziano nella nota esplicativa "Principali rischi ed incertezze – Valutazioni sulla continuità aziendale" la presenza di rilevanti incertezze che possono far sorgere significativi dubbi sulla continuità aziendale. Tali incertezze sono, in sintesi, relative:

- all'emissione del Decreto di omologazione del concordato da parte del Tribunale di Roma;
- all'avveramento delle condizioni sospensive e dei presupposti tuttora previsti dall'offerta vincolante della Webuild S.p.A. (già Salini Impregilo S.p.A.) descritti dagli Amministratori della Capogruppo;
- all'attuazione dell'operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario prevista nella proposta concordataria sopra descritta;
- alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di concordato che dipende anche da variabili per loro natura future, incerte e non controllabili come, ad esempio, quelle che possono incidere (i) sull'ammontare e sulle tempistiche di acquisizione di nuove commesse, nonché (ii) sulle tempistiche di incasso di corrispettivi aggiuntivi per varianti di lavori, revisioni prezzi, incentivi e claim rispetto a quelli contrattualmente pattuiti e (iii) sull'ammontare e sulle tempistiche di incasso delle anticipazioni finanziarie da committenti stimati tenendo conto della attivazione da parte della Società delle agevolazioni previste dalle disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici contenute nel cd. "Decreto Rilancio" (Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020) emanato a seguito dell'emergenza Covid 19.

Astaldi S.p.A., relazione di revisione sul bilancio consolidato 2019<sup>167</sup>

# IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE IL GIUDIZIO



## Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Il Gruppo nell'esercizio 2019 mostra una significativa diminuzione dei ricavi e consuntiva una perdita complessiva di 42,6 milioni di Euro, un peggioramento della situazione finanziaria caratterizzata da un assorbimento di cassa nell'esercizio pari a 7,4 milioni di Euro ed a una situazione patrimoniale caratterizzata dall'erosione del patrimonio netto consolidato, pari a 7 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 rispetto a 49,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2018.

Gli amministratori nel paragrafo "Continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione" delle note illustrative al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e nei paragrafi "Evoluzione prevedibile della gestione" e "Continuità aziendale" della relazione degli amministratori sulla gestione, indicano come, a partire da settembre 2019, abbiano più volte aggiornato i piani aziendali, per tener conto del peggioramento delle prospettive di mercato e dei dati consuntivati nel corso del 2019. In tale contesto, l'Assemblea degli Azionisti in data 12 novembre 2019 ha approvato una operazione di aumento di capitale necessaria a supportare il fabbisogno di cassa; l'esecuzione di tale aumento di capitale era originariamente prevista per il 31 maggio 2020, poi prorogata a luglio 2020. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione in data 1 giugno 2020 ha approvato un nuovo piano per il periodo 2020-2024 (di seguito il "Piano") che riflette gli ulteriori impatti sulle dinamiche del business della pandemia COVID-19 e tiene conto dei risultati negativi consuntivati nei primi mesi dell'anno 2020.

Gli amministratori indicano che la proroga del termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale concorre a rendere difficoltosa la gestione finanziaria, a causare un'ulteriore riduzione delle giacenze di magazzino rispetto al 31 dicembre 2019 e, conseguentemente, a limitare le azioni esercitabili sul capitale circolante.

ePrice S.p.A., relazione di revisione sul bilancio consolidato 2019<sup>170</sup>



# IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE IL GIUDIZIO



Gli Amministratori indicano che nel corso del 2019, alcune delle operazioni previste per la copertura finanziaria sono state realizzate e in particolare che: (i) in data 25 luglio 2019 si è positivamente concluso un aumento di capitale in opzione per complessivi Euro 3,3 milioni; (ii) in data 28 ottobre, a seguito dell'accordo con un fondo di investimento, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo da erogarsi in 7 tranches da Euro 0,4 milioni fino ad un importo massimo di Euro 2,8 milioni, le cui prime due, convertite in azioni della Società per Euro 0,5 milioni, sono state erogate entro la data di bilancio. Di contro, alla data di redazione del progetto di bilancio non si sono concretizzati né la prospettata emissione di un ulteriore prestito obbligazionario né l'atteso incasso dei crediti verso la controllante e, come già evidenziato, il risultato dell'esercizio 2019 si è discostato in maniera significativa rispetto a quanto previsto nel Piano. Al riguardo gli Amministratori evidenziano che la perdita dell'esercizio 2019 è associata ad un risultato operativo inferiore alle attese dovuto alla difficoltà ed al ritardo di implementazione del Piano. Pur in presenza di azioni correttive implementate l'andamento negativo è peraltro continuato nei primi mesi dell'esercizio 2020, caratterizzati dalla diffusione del Coronavirus che ha causato una significativa riduzione dei ricavi pubblicitari con il conseguente acuirsi della situazione di tensione finanziaria della Società e del Gruppo.

Tenuto conto degli scostamenti consuntivati rispetto alle previsioni e della difficile situazione del mercato dei capitali, negativamente impattata dall'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, gli Amministratori, anche al fine di valutare il fabbisogno finanziario e i rischi di liquidità dei prossimi 12 mesi, pur confermando le linee di indirizzo del Piano, hanno provveduto a formulare un aggiornamento dello stesso, che è stato approvato in data 18 maggio 2020 (il "Piano Aggiornato"). Il Piano Aggiornato indica un fabbisogno finanziario per l'anno 2020, nell'ipotesi che siano rinnovate le attuali linee di credito, pari a circa Euro 4 milioni e un ulteriore fabbisogno finanziario per i successivi sei mesi pari a circa Euro 1,5 milioni. Gli Amministratori descrivono che tale fabbisogno non include le ulteriori necessità finanziarie, stimate in un intervallo fra Euro 0,7 ed Euro 1,0 milioni, dovute alla citata emergenza sanitaria, cui la Società e il Gruppo dovranno fare fronte.

A copertura del fabbisogno finanziario complessivo stimato per il predetto arco temporale gli Amministratori informano di aver (i) previsto l'emissione della restante parte del prestito obbligazionario convertendo per Euro 2 milioni, di cui una nuova tranche di Euro 0,4 milioni è stata erogata nel mese di gennaio 2020 (ii) avviato i primi contatti con due istituti di credito per l'ottenimento di finanziamenti bancari assistiti da garanzia statale introdotti con i recenti provvedimenti normativi intesi a contrastare gli effetti del Coronavirus per un importo complessivo di Euro 4,6 milioni e (iii) ipotizzato l'incasso parziale dei crediti verso la controllante, che alla data di riferimento del bilancio ammontano a Euro 1,6 milioni.

# CONTINUITÀ E GIUDIZIO IN CASO DI DEROGA *EX ART. 7*

È sufficiente la corretta applicazione della deroga a scongiurare la dichiarazione di impossibilità ad esprimere il giudizio?




# ASSONIME CIRCOLARE 16/2020

**“Questa norma esaurisce i suoi effetti nel contesto contabile e non riguarda invece gli effetti di natura sostanziale che la continuità aziendale assume in altri contesti regolatori.**


Intendiamo in particolare far riferimento alla centralità che il parametro della continuità aziendale ha assunto quale principio generale di corretta gestione dell'impresa collettiva che obbliga gli amministratori a monitorare tale situazione e ad attivarsi senza indugio per adottare e attuare gli strumenti previsti per il recupero della continuità aziendale. Ciò porta a ritenere che gli amministratori saranno comunque tenuti ad effettuare, nel corso della loro attività una valutazione concreta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, al fine di attivarsi per adottare strumenti giuridici volti al recupero della continuità aziendale”.

# CONTINUITÀ E GIUDIZIO





# CONTINUITÀ E GIUDIZIO



# LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

# LA DISCIPLINA DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE OGGI


Capitale sociale minimo:

**SpA: €50 mila – Srl: €10.000 – €1**

È ancora attuale? Sì

Non solo in presenza di soci di minoranza, soprattutto per i rischi per amministratori e organi di controllo in presenza di perdite tali da determinare **causa di scioglimento** e mancata applicazione della disciplina di legge, in caso di successivo default della società.

# LE FATTISPECIE



# SOSPENSIONE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il nuovo art. 182-sexies L. fall. ha consentito di coordinare la disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito con la disciplina della tutela del capitale sociale.



Evita l'obbligo di ricapitalizzazione, sospeso fino alla definizione, con l'omologazione, degli effetti della composizione negoziata della crisi, mentre non produce effetti in merito agli obblighi di informativi e di convocazione dell'assemblea.


# ITER PROCEDURALE

Qualora il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo deve:

- ✓ predisporre una situazione patrimoniale;
- ✓ convocare "senza indugio" l'assemblea dei soci;
- ✓ redigere la situazione patrimoniale e la relativa relazione illustrativa, unitamente alle osservazioni.

Art. 2631 c.c. dispone che la convocazione si dà per omessa se non interviene nei 30 giorni successivi all'evento che ne ha richiesto la convocazione

# TIMING



# COSA SI INTENDE PER “SENZA INDUGIO”

- ✓ Un'impresa che chiude l'esercizio al 31.12 ha un patrimonio netto pari a 200 mila euro con un fatturato di 20 milioni di euro ed un *trend* di risultati d'esercizio compresi in un *range* tra i 50 ed i 100 mila euro.
- ✓ Se a giugno il fatturato si fosse ridotto del 50%, sarebbe piuttosto agevole valutare la perdita del capitale, in quanto la riduzione dei costi variabili conseguente al calo del fatturato non è accompagnata dalla riduzione dei costi fissi (ammortamenti e costo del personale) e, con ogni probabilità, il minor calo dei costi rispetto ai ricavi avrà determinato la perdita del patrimonio netto.



# DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE

Si ha la riduzione del capitale se non sono disponibili  
o sono state già erose le riserve di patrimonio netto




ammontare complessivo del patrimonio netto  
<  
due terzi del capitale sociale.

Utilizzo riserve: si considerano assorbite per prime  
le riserve non vincolate o meno vincolate

# ESEMPIO 1


- ✓ Perdita: euro 600.000
- ✓ Patrimonio netto (senza la perdita): euro 1.000.000  
di cui C.S.: euro 600.000



- ✓ Le perdite non determinano l'obbligo di ridurre il capitale

## ESEMPIO 2

- ✓ Perdita: euro 600.000
- ✓ Patrimonio netto (senza la perdita): euro 1.000.000  
di cui C.S.: euro 750.000



- ✓ Le perdite determinano l'obbligo di ridurre il capitale
- ✓ Riserve 250.000 – perdita 600.000 = 350.000 – C.S. “residuo” = 400.000

# L'INFORMATIVA: SITUAZIONE PATRIMONIALE

- ✓ La “situazione patrimoniale” deve essere costituita dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

E la Nota integrativa?



- ✓ L'OIC 30 afferma che la sua redazione o l'inclusione delle più rilevanti informazioni richieste dall'art. 2427 c.c. consente una migliore comprensione della situazione patrimoniale.

# GRADO DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale deve essere aggiornata il più possibile rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, essa pertanto non deve risalire a 120 giorni antecedenti l'assemblea.

**La situazione può essere sostituita dal bilancio d'esercizio qualora sia stato chiuso entro i centottanta giorni precedenti l'assemblea.**

L'organo gestorio è tenuto ad informare l'assemblea sui fatti di rilievo intervenuti successivamente alla data di riferimento della relazione sulla situazione patrimoniale.

# CRITERI DI REDAZIONE DELL'INFORMATIVA

- ✓ La “situazione patrimoniale” deve essere costituita da un vero e proprio bilancio redatto secondo i **criteri di valutazione stabiliti per il bilancio d'esercizio** (es. divieto di effettuare rivalutazioni).
- ✓ La presenza di ingenti perdite può essere accompagnata da una situazione di squilibrio finanziario, per tale ragione, gli amministratori devono valutare la possibilità di applicare il **principio di continuità aziendale** per la redazione della suddetta situazione patrimoniale.

# STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA “SITUAZIONE PATRIMONIALE” (1/2)


La disciplina civilistica non prevede un format rigido di relazione alla situazione patrimoniale.

L'informativa economico-finanziaria è opportuno che sia articolata nei seguenti quattro paragrafi:

- ✓ cause della crisi;
- ✓ situazione patrimoniale e finanziaria;
- ✓ risanamento della gestione e continuità;
- ✓ proposte per il ripianamento delle perdite.

# STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA “SITUAZIONE PATRIMONIALE” (2/2)

Tale informativa costituisce elemento essenziale per consentire ai soci di assumere in sede di assemblea gli “opportuni provvedimenti”





# CAUSE DELLA CRISI

*“Nessun provvedimento gestionale può essere adottato al fine di risanare una situazione di disequilibrio senza una conoscenza dettagliata delle cause che l’hanno generata”*

Cause della crisi (Guatri 1995):

1. *le crisi da inefficienza;*
2. *le crisi da sovracapacità/rigidità;*
3. *le crisi da decadimento dei prodotti e/o da errori di marketing;*
4. *le crisi da incapacità nella programmazione, da errori di strategia e/o da carenza di innovazione;*
5. *le crisi da squilibrio finanziario.*

# RISANAMENTO DELLA GESTIONE

- ✓ Assume un ruolo centrale, al fine della corretta compilazione del suddetto paragrafo, la tematica della continuità aziendale.



- ✓ L'esplicitare le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a rappresentare gli eventi intercorsi durante la gestione in un'ottica di continuità ha conseguenze rilevanti, in quanto tale scelta determina l'applicazione dei criteri di valutazione ordinari.



**PIANO INDUSTRIALE**

# PROPOSTE ALL' ASSEMBLEA


- ✓ A conclusione della relazione degli amministratori, risulta appropriata la presentazione delle proposte di delibera che i soci sono chiamati ad assumere.
- ✓ Anche se non obbligatorio è auspicabile che l'organo gestorio prenda una netta posizione in merito alle azioni da porre in essere.

# OPPORTUNI PROVVEDIMENTI IN CASO DI 2446 C.C. E 2482-BIS C.C. (1/2)

- ✓ Riduzione del capitale sociale, o
- ✓ copertura della perdita maturata a quella data, o
- ✓ semplice rinvio di ogni decisione

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea di approvazione del bilancio di tale esercizio è tenuta a ridurre il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate.

# LE POSSIBILI SCELTE IN CASO DI PERDITE EX ARTT. 2446 – 2482-BIS C.C.



# OPPORTUNI PROVVEDIMENTI IN CASO DI 2447 C.C. E 2482-TER C.C.

- ✓ Riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a tale minimo
- ✓ Trasformazione della società

Qualora l'assemblea non deliberi né la ricostituzione del capitale sociale ad un valore non inferiore al minimo di legge, né la trasformazione della società, gli amministratori devono prendere atto della presenza di una **causa di scioglimento**.

LA SOSPENSIONE FINO AL 2025  
DELL'OBBLIGO DI  
RICAPITALIZZAZIONE IN CASO  
DI PERDITA DEL CAPITALE

# PRECEDENTE E NUOVA NORMA A CONFRONTO: DA «FATTISPECIE» A «PERDITE»

## Norma non più in vigore

*"Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale).*

*1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 **per le fattispecie verificatesi** nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli [articoli 2446](#), commi secondo e terzo, [2447](#), [2482-bis](#), commi quarto, quinto e sesto, e [2482-ter](#) del codice civile. (...)*

## In vigore dal 1° gennaio 2021

*"Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale).*

*1. **Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020** non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.*



# DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

**Comma 266, art. 1, Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha sostituito l'art. 6 del DL 23/2020:**

## **Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)**

1. (...)
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

# DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. **Le perdite** di cui ai commi da 1 a 3 **devono essere distintamente indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio ».

# DISCIPLINA RELATIVA ALLE PERDITE 2020

diminuzione del capitale  
superiore a un terzo per  
perdite



il termine entro il quale la perdita  
deve risultare diminuita a meno di un  
terzo non è l'esercizio successivo a  
quello in cui essa è accertata ma è il  
quinto esercizio successivo

perdite superiori a un  
terzo che riducano il  
capitale al di sotto del  
minimo legale



l'assemblea può deliberare di  
rinviare le decisioni alla chiusura  
del quinto esercizio successivo  
(anche in caso di patrimonio netto  
negativo)

# DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

## **Lettera circolare Min. Sviluppo Economico 29.1.2021 n. 26890**

(...) Il riferimento (...) alle «*perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020*», anziché alle «*fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31.12.2020]*» **sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020** (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31.12.2020).

Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).

Va evidenziato, d'altra parte, che la nuova formulazione sembra disegnare un percorso più flessibile per la gestione, da parte delle società interessate, delle perdite dalla stessa contemplate.

# DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

## **Lettera circolare Min. Sviluppo Economico 29.1.2021 n. 26890**

Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.

Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal co. 3 della norma in esame (*«può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al co. 2»*), ad avviso della scrivente, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l'adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell'intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c. (...)

# ASSONIME: CIRCOLARE N. 3 DEL 25 FEBBRAIO 2021

## **TESI opposta rispetto all'indicazione del Min. Svil. Economico**

«questa interpretazione, fondata sul mero dato letterale, non appare coerente con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali fino ad oggi adottati per contenere gli effetti della crisi Covid sulle imprese. Anche l'art. 6 rientra, infatti, in un sistema di norme agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica. L'intento non è solo quello di sterilizzare gli effetti giuridici delle perdite manifestatesi nel momento della crisi ma anche quello di ovviare alle difficoltà che avrebbero le imprese a reperire sul mercato mezzi di finanziamento aggiuntivi (come per le perdite che si riferiscono al 2019 da ricapitalizzare nel 2020). Vi è anche da considerare che l'interpretazione letterale condurrebbe alla conseguenza illogica di espungere dall'ambito di applicazione della nuova versione dell'art. 6 quelle fattispecie che prima si consideravano, dalla maggior parte della dottrina, ricomprese nel medesimo regime di sospensione».

# CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE N. 1/21 DEL 16-2-2021

- ✓ Gli emittenti che si avvalgono della sospensione prevista dall'art. 6 del D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità" convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) "**Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale**", come di recente modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) devono indicare nella nota integrativa al bilancio distintamente le perdite "*con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio*", nonché le valutazioni in ordine alla tempistica con la quale prevedono di poter ottemperare agli obblighi di ripianamento delle stesse.
- ✓ Deve essere convocata senza indugio l'assemblea ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., sia nell'ipotesi in cui il capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, sia nell'ipotesi in cui le perdite abbiano portato il capitale al di sotto del minimo legale.

# CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE N. 1/21 DEL 16-2-2021

In tali casi, nelle **relazioni illustrative predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF** e nella relazione sulla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c. deve essere riportata una informativa sulla situazione in cui versano gli emittenti, sull'importo e la natura delle perdite maturate nel corso dell'esercizio per le quali intervengono le misure di sospensione, sulle motivazioni delle decisioni adottate in merito all'eventuale rinvio delle delibere ex artt. 2446 e 2447 c.c., nonché sulla tempistica di ripianamento delle perdite e/o di ricostituzione del capitale sociale.



# NEL CORSO DEL PERIODO 2021-2025

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (Art. 2433, comma 3, c.c.)

# ORIENTAMENTI SOCIETARI

## **T.A.1 - (PERDITE OGGETTO DELLA “SOSPENSIONE” PREVISTA DAL COMMA 1 DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 23/2020)**

Nella sua prima versione l’art. 6 del d.l. n. 23/2020 prendeva in considerazione le “perdite di capitale”, ossia le perdite emerse in qualunque epoca che non essendo assorbite da riserve incidessero sul capitale nominale. Il suo criterio di attivazione era dunque “patrimoniale”.

Nella sua nuova versione detta disposizione prende invece in considerazione le “perdite di esercizio”, ossia il risultato economico negativo di un singolo esercizio sociale (quello ritenuto “anomalo” a causa dell’emergenza Covid), al lordo di eventuali riserve in grado di compensarlo o ridurlo.

Il nuovo criterio di attivazione della norma è dunque “economico” e non più “patrimoniale”.

# ORIENTAMENTI SOCIETARI

A quanto sopra consegue che l'entità delle perdite oggetto di "sterilizzazione" in forza della disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 6 del d.l. n. 23/2020, come introdotta dall'art. 1, comma 266, della l. n. 178/2020, è quella complessiva che emerge dal conto economico del bilancio relativo all'esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (voce 21 ex art. 2425 c.c.), come anche riportata alla voce IX del passivo dello stato patrimoniale di detto bilancio, e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimoni.

# TESI OPPOSTA

## *Consiglio Nazionale del Notariato*

*Studio n. 88-2021/I*

### **LA NUOVA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NELLA LEGISLAZIONE DI EMERGENZA COVID-19**

*di Alessandra Paolini*

*(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 23 aprile 2021)*

*(Approvato dal CNN il 30 aprile 2021)*

**IN DISPENSA**

# IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE/SINDACO UNICO

## **Vigilanza sulla correttezza dell'amministrazione**

- se l'impresa ha subito effetti negativi da Covid-19, deve vigilare che gli amministratori abbiano rivisto le strategie aziendali e assunto le eventuali decisioni conseguenti;
- in caso di ricorso all'indebitamento, deve vigilare che siano state effettuate le necessarie valutazioni di sostenibilità del debito.

## **Vigilanza sul rispetto della legge**

- in presenza di incertezze significative sul going concern, deve vigilare sull'adeguatezza dell'informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione;
- in caso di perdita del capitale verificare la corretta applicazione della deroga e esprimere le «osservazioni sulla situazione patrimoniale».